

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

CIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALDISIO

INDICE

|  | PAG.                                 |
|--|--------------------------------------|
| <b>Congedo:</b>  |                                      |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1295                                 |
| <b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>   |                                      |
| Senatori AMIGONI ed altri: Trasformazione dell'U. N. R. R. A.-Casas in Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I. S. E. S.) (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (4193) . . . . . | 1295                                 |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1295, 1297, 1298<br>1299, 1301, 1304 |
| BIAGIONI, <i>Relatore</i> . . . . .  | 1295, 1297, 1298                     |
| AMENDOLA PIETRO . . . . .  | 1297, 1298<br>1299, 1301, 1303       |
| BIAGGI FRANCAANTONIO. . . . .  | 1297, 1304                           |
| ALESSANDRINI. . . . .  | 1297, 1298, 1299<br>1300, 1303, 1304 |
| RIPAMONTI . . . . .  | 1298, 1300, 1301, 1303               |
| CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .  | 1298, 1299, 1301                     |
| <b>Votazione segreta:</b>  |                                      |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1304                                 |

La seduta comincia alle 9,30.

CIBOTTO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunica che è in congedo il deputato Terragni.

**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: Trasformazione dell'U. N. R. R. A. - Casas in Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I. S. E. S.) (4193).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Angelilli, De Giovine, Lepore, Garlato, Moro, Conti, De Luca Angelo, Militerni, Merlin, Ottolenghi, Carelli, Piola, Criscuoli, Cornaggia Medici, Angelini Armando, Monni, Florena, Venudo, Granzotto Basso, Bergamasco, Zaccari e Bussi: « Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in " Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale " (I.S.E.S.) ».

Do la parola al Relatore che riferirà sui lavori e sulle conclusioni del Comitato ristretto.

BIAGIONI, *Relatore*. Il Comitato ristretto, al quale la Commissione aveva demandato lo studio di questo complesso problema, ha concluso i suoi lavori e ha trovato una soluzione di compromesso che è praticamente sintetizzata nella formulazione di un nuovo testo. Ritengo pertanto che gli onorevoli colleghi, presa visione del nuovo testo, non avranno bisogno di ulteriori elementi esplicativi. Mi riservo, comunque, qualora ne venisse ravvisata la necessità di portare tutti quegli elementi di chiarezza che mi fossero richiesti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su quanto riferito dal Relatore. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« Il Comitato U.N.R.R.A.-Casas - di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 8 maggio 1946 e successive modifiche — assume la denominazione di " Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale " (I.S.E.S.), ente di diritto pubblico con personalità giuridica ».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, pongo senz'altro in votazione:

ART. 1.

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato U.N.R.R.A.-Casas — di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 1946 e successive modificazioni — è soppresso ed è istituito l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.).

L'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, con sede in Roma, ha personalità giuridica pubblica ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere il seguente articolo 1-bis, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, pongo senz'altro in votazione:

ART. 1-bis.

« Le attività patrimoniali e le obbligazioni del Comitato U. N. R. R. A.-Casas sono trasferite, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale, il quale assume altresì la titolarità attiva e passiva di tutti i rapporti processuali del predetto Comitato U.N.R.R.A. Casas ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« L'Istituto esplica la sua attività assistenziale nel campo dell'edilizia sociale e provvede alla realizzazione di quei programmi edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici, che devono essere integrati da attività di natura assistenziale e sociale.

Gli enti locali, nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale, possono avvalersi dell'organizzazione tecnica ed assistenziale dell'Istituto.

L'Istituto opera inoltre a favore dello sviluppo organico delle comunità mediante propria attività di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale ».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente altro, che, se non vi sono osservazioni né emendamenti, pongo senz'altro in votazione:

« L'Istituto esplica la sua attività nel campo dell'edilizia sociale.

L'Istituto opera anche a favore dello sviluppo organico delle comunità mediante propria attività di studio, sperimentazione e programmazione tecnico-sociale e può assumere la realizzazione dei relativi programmi edilizi, di iniziativa statale o di enti pubblici.

Gli enti locali, nell'adempimento dei compiti ad essi demandati in materia di edilizia sociale e di opere pubbliche, possono avvalersi della organizzazione tecnica e assistenziale dell'Ente.

L'Istituto adempie inoltre i seguenti compiti:

1°) completamento della ricostruzione edilizia a norma della legge 11 febbraio 1958, n. 83;

2°) interventi a carattere assistenziale e ai fini della ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne dò lettura:

« Sono organi dell'Istituto:

1°) il presidente, che ne ha la legale rappresentanza;

2°) il Consiglio di amministrazione, composto, oltre che dal presidente, da:

un esperto designato dal Ministro dell'Interno;

un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione;

due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;

un esperto designato dal Ministro della sanità;

un esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

un esperto designato dal presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;

un componente designato dall'Unione delle province d'Italia.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vice presidente ed una Giunta esecutiva composta, oltre che dal presidente dell'Istituto, da non più di quattro consiglieri;

3°) il Collegio dei revisori, composto da un presidente e da due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro del tesoro.

Il presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e durano in carica quattro anni ».

Il Comitato ristretto propone i seguenti emendamenti:

« Al n. 2, sostituire, alla settima riga, le parole: due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici, con le altre: tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici »;

« Sempre al n. 2, aggiungere le seguenti parole: due rappresentanti eletti dal personale; un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra; un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale per case per lavoratori; un esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica »;

« dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente comma:

« Il direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione ».

AMENDOLA PIETRO. Una precisazione, per quanto riguarda il rappresentante della Associazione nazionale sinistrati e danneggiati guerra. Poiché gli altri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione sono tutti « designati » o dal ministero o dall'ente, invece per questo rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra non si parla di designazione, ma semplicemente di « un rappresentante dell'Associazione... », chiedo se si deve comunque intendere che anche questo ultimo sarà designato dall'Associazione medesima !

BIAGGI FRANCAANTONIO. Osservo che designare un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, ha un po' l'aria di voler designare *per omnia saecula saeculorum*, presso l'I.S.E.S., il rappresentante di una Associazione che, si dovrebbe sperare, nei prossimi anni non avrebbe più ragione di esistere, in quanto non ci sarebbero più sinistrati di guerra ma, semmai, sinistrati per terremoti !

Ora, se invece di parlare di questa Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, che sembra una cosa destinata a rimanere in eterno — anche in considerazione del fatto che è più facile ci siano domani, ripeto, dei terremotati che non dei sinistrati di guerra veri e propri ! — si usasse una formula (che adesso io non saprei sul momento suggerire) precisando che si tratta di rap-

presentanti di sinistrati in generale e non di questa Associazione, secondo me sarebbe la soluzione migliore.

Comunque, io non ne faccio una questione di principio, mi limito soltanto a far rilevare la stranezza del fatto che, anche quando non vi saranno più sinistrati di guerra, dovrebbe sempre esistere un'Associazione di categoria !

ALESSANDRINI. Per quanto essa abbia un fondamento logico, dissento dall'osservazione del collega onorevole Biaggi. È bene, infatti, secondo me, che questo rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra venga ammesso a far parte del Consiglio di amministrazione del costituendo istituto e che vi rimanga almeno fino a quando vi sarà da attuare il disposto di cui alla legge 11 febbraio 1958, n. 83.

D'altra parte, le norme disciplinanti l'organo amministrativo dell'Istituto non sono eterne. Venuta meno la necessità di ripristinare edifici distrutti o danneggiati per cause di guerra, e sempreché i provvedimenti attualmente in vigore in favore dei sinistrati non vengano rinnovati — si pensi che si parla ancora della ricostruzione di edifici sinistrati dal terremoto di Messina ! — si potrà modificare — adeguandola alle nuove esigenze — la composizione del Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Biaggi se condivide l'interpretazione data dall'onorevole Alessandrini alla formulazione indicata nell'emendamento proposto dal Comitato ristretto, nel senso, cioè, che viene prevista la presenza del rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, almeno fino a quando questa sua presenza si renderà necessaria.

AMENDOLA PIETRO. Da parte nostra siamo per la inclusione di questo rappresentante, con la specificazione però della sua designazione da parte dell'Associazione medesima.

BIAGIONI, *Relatore*. Mi permetto suggerire un emendamento al comma aggiuntivo, nel senso di deferire la nomina del direttore generale al Ministro dei lavori pubblici.

ALESSANDRINI. Fra gli onorevoli commissari cui è stato demandato il compito di studiare il provvedimento in esame, si è molto discusso e la formulazione della proposta di legge nel testo attuale è stata sostenuta dalla maggioranza. Per la nomina del direttore generale è prevalsa la tesi di lasciare libero il Consiglio di amministrazione di nominare la persona che crede più idonea a svolgere i compiti di direzione dell'Istituto. Il Relatore

onorevole Biagioni insiste ora sulla nomina del Direttore generale da parte del Ministro dei lavori pubblici sia pure su designazione del Consiglio di amministrazione. Devo dire che sono decisamente contrario alla sua proposta pur rimettendomi al parere della Commissione.

BIAGIONI, *Relatore*. Insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Personalmente sono del parere che sia il Consiglio di amministrazione ad assumere la responsabilità nella nomina del direttore generale. La Commissione è però sovrana nel decidere.

RIPAMONTI. Non vorrei essere monotono, ma il compito di nominare il direttore generale dovrebbe spettare al Consiglio di amministrazione. Peraltro, trattandosi della istituzione di un nuovo ente, per il quale non vi sono nella legge indicazioni precise sui compiti e sulle funzioni che dovrà esercitare; almeno per la nomina iniziale del direttore generale, ritengo che il Ministro dei lavori pubblici possa avere la competenza specifica al fine di esercitare in modo efficiente quella azione di vigilanza che è prevista nell'articolo 1 della presente proposta di legge. Debbo sottolineare come, da parte della Commissione, si stia cercando di dare una sistemazione alla situazione esistente, cioè dare funzione ad un ente, e, pertanto, la nomina del direttore generale deve essere bene specificata a chi dovrà competere.

ALESSANDRINI. Mi sia consentito di insistere nella mia proposta circa la nomina del presidente del consiglio di amministrazione. Non ritengo sia giusto enucleare l'autorità del Consiglio di amministrazione sottraendogli la facoltà di nomina del direttore generale.

RIPAMONTI. La deliberazione del Consiglio di amministrazione di nomina del direttore generale deve essere ratificata dal Ministro dei lavori pubblici.

ALESSANDRINI. Ritengo che questa sia la prassi.

AMENDOLA PIETRO. E allora diciamo: « La nomina è soggetta a ratifica da parte del Ministro dei lavori pubblici ».

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'atto primario c'è anche nella proposta.

PRESIDENTE. Comunque, il Relatore insiste nella sua proposta, che cioè il direttore generale venga nominato dal Ministro dei lavori pubblici su di una terna di nomi.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In sostanza, il direttore generale è nominato con decreto del Ministro

dei lavori pubblici su proposta del Consiglio di Amministrazione. Il Relatore dice: « sentito »... ! Io, accogliendo il suggerimento dell'onorevole Amendola, dico: « ... su proposta... » !

PRESIDENTE. Dunque, il comma aggiuntivo proposto dal Comitato ristretto, tenuto conto dei suggerimenti del Relatore, del rappresentante del Governo e dell'onorevole Amendola, verrebbe così modificato:

« Il direttore generale è nominato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione ».

Se non vi sono altre osservazioni, né altri emendamenti, do lettura e pongo in votazione l'articolo 3 come risulta modificato dagli emendamenti proposti dal Comitato ristretto e quelli ora concordati per quanto concerne la designazione del rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra e la nomina del direttore generale:

#### ART. 3.

« Sono organi dell'Istituto:

1°) il Presidente, che ne ha la legale rappresentanza;

2°) il Consiglio di amministrazione, composto, oltre che dal presidente, da:

un esperto designato dal Ministro dell'interno;

un esperto designato dal Ministro della pubblica istruzione;

tre esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici;

un esperto designato dal Ministro della sanità;

un esperto designato dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali;

un esperto designato dal presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno;

due rappresentanti eletti del personale;

un rappresentante dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, designato dalla medesima;

un esperto designato dal Comitato centrale per il programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

un esperto designato dall'Istituto nazionale di urbanistica;

un componente designato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;

un componente designato dall'Unione delle Province d'Italia.

Il Consiglio di amministrazione può eleggere nel proprio seno un vice presidente

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

ed una Giunta esecutiva composta, oltre che dal presidente dell'Istituto, da non più di quattro consiglieri;

3°) il Collegio dei revisori, composto da un presidente e da due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro del tesoro.

Il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e durano in carica quattro anni.

Il direttore generale è nominato dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Consiglio di amministrazione».

(*E approvato*).

Passiamo al successivo articolo 4. Ne dò lettura:

«Si applicano all'Istituto le norme attualmente in vigore per l'U. N. R. R. A.-Casas, nonché le facoltà e le esenzioni stabilite per legge a favore degli enti ed istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata.

Gli enti ed istituti di credito ed ilizio fondiario e simili, nonché la Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche e l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità sono autorizzati a concedere mutui ed a scontare annualità di contributi statali in relazione ai programmi edilizi demandati all'Istituto.

L'Istituto si avvale del patrocinio legale dell'Avvocatura generale dello Stato».

Poiché non vi sono emendamenti, né osservazioni, lo pongo in votazione nel testo di cui ho dato lettura.

(*E approvato*).

Il Comitato ristretto propone di aggiungere il seguente articolo:

## ART. 4-bis.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, le unità immobiliari passate in amministrazione dall'U. N. R. R. A.-Casas all'I. S. E. S., non richieste a riscatto dagli assegnatari a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, saranno trasferite in amministrazione agli I. A. C. P. competenti per territorio, se di proprietà dello Stato o di Enti pubblici, e agli Enti locali; se di proprietà dei medesimi.

ALESSANDRINI. D'accordo!

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. D'accordo!

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

«È assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.

L'Istituto è autorizzato ad avvalersi del fondo di dotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per provvedere ai fini propri della legge stessa nonché agli altri scopi dell'Istituto in conformità alla presente legge.

La restituzione del detto fondo di dotazione avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79».

Il Comitato ristretto propone di sostituirlo con il seguente:

«È assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.

Con leggi di bilancio o con leggi speciali potranno essere concessi contributi all'I. S. E. S. da parte delle amministrazioni pubbliche o degli Enti pubblici che si avvalgono della sua attività.

L'Istituto è autorizzato ad avvalersi del fondo di dotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per provvedere ai fini della predetta legge. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto potrà avvalersi, senza pregiudizio dei fini di cui alla predetta legge 11 febbraio 1958, n. 83, del fondo di dotazione stesso per provvedere agli scopi di cui all'articolo 1 della presente legge.

La restituzione di detto fondo di dotazione avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79».

AMENDOLA PIETRO. Debbo esprimere il vivissimo rammarico della mia parte politica per il fatto che il Governo non abbia ritenuto di dover accogliere due altri emendamenti, sotto forma di articoli aggiuntivi, mediante i quali, operando uno stralcio della proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Cervone ed altri: «Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra» (2168), presentata alla Camera il 20 maggio 1960, e che giace, nonostante su di essa sia prevista l'urgenza, dinanzi a questa Commissione da lungo tempo, assegnata in sede referente, si sarebbe raggiunta la fi-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

nalità, molto apprezzabile, di rendere finalmente operante ed efficace la qui citata legge 11 febbraio 1958, n. 83. La quale ultima, così come è congegnata, ha portato al fatto, veramente increscioso, che delle ingenti disponibilità di fondi posti da detta legge a disposizione dei sinistrati, attraverso l'U.N.R.R.A.-Casas — per una cifra che si aggira attualmente sui 3 miliardi di lire! — non è stato possibile utilizzare che per una minimissima parte, appena 19 milioni!

Il Governo non ritiene che in questo scorcio di legislatura si possa procedere a modificazioni della legge richiamata. Vivissimo pertanto è il nostro rammarico, oltre tutto ricordando che fu proprio la nostra Commissione, come sua competenza primaria ed esclusiva, a suo tempo, a deliberare in merito alla legge 11 febbraio 1958, n. 83. Secondo noi non avrebbero dovuto sussistere ragioni di carattere formale per fissare la nostra competenza, ma avrebbero dovuto, soprattutto, interessarci per quanto collega la proposta di legge che attualmente stiamo esaminando con quella dell'onorevole Cervone.

Riteniamo anzi che con quella disposizione cautelativa aggiunta e cioè che per due anni quel fondo è infoccabile, cessi ogni fonte di preoccupazione e in un prosieguo di tempo, anche breve, si possa affrontare rapidamente e risolvere il problema che oggi viene prospettato. In ogni caso voteremo a favore.

RIPAMONTI. Poiché nella interpretazione letterale di una legge già approvata non si tiene in alcuna considerazione l'indicazione offerta da chi ha approntato o introdotto modifiche alla legge stessa, ritengo doveroso fare una dichiarazione al riguardo, quella cioè che si riferisce alla utilizzazione dei fondi decorso il termine stabilito di due anni. Se non verranno approvate norme integrative della citata legge del 1958, l'utilizzazione di quel fondo non potrà essere disposta e la somma resterà a disposizione dell'U.N.R.R.A.-Casas che, non potendo utilizzarlo per la riparazione dei danni di guerra, lo investirà in altre opere pubbliche. Sicché con la presente proposta di legge noi poniamo in essere una modifica alla legge del 1958, mentre nel dibattito si è affermato il principio che per correttezza legislativa non vi è possibilità alcuna di modificare con articoli aggiuntivi le modalità di attuazione, non già lo spirito, della legge del 1958. Vale a dire, nel momento in cui noi poniamo in essere la possibilità di un diverso utilizzo del fondo stanziato dalla legge per i danni bellici, non riteniamo opportuno modificare le norme di attuazione contenute in

quella stessa legge. Ecco perché sono costretto a dichiarare che, pur accogliendo l'articolo 5 nella sua nuova formulazione, devo raccomandare che il fondo di rotazione serva ai compiti principali istituzionali dell'ente e non venga invece utilizzato per costruire la nuova sede dell'Istituto dell'I.S.E.S., o per palazzine costituite da alloggi di servizio per il personale dell'I.S.E.S. Mi auguro che il nuovo Consiglio di amministrazione dell'ente senta il dovere di promuovere un'azione sistematica nei confronti degli organi di Governo e del Parlamento per ottenere una organica revisione della legge sulla riparazione dei danni bellici, al fine di evitare che, scaduto il termine dei due anni, non vengano salvaguardati i diritti dei danneggiati di guerra.

Mi auguro pertanto che una legge integrativa di quella del 1958 renda possibile la utilizzazione del fondo di rotazione, poiché ho appreso che su tre miliardi che erano a disposizione dell'U.N.R.R.A.-Casas e di cui quest'anno si inizia la restituzione, sono stati spesi soltanto 18 milioni. Ciò vuol dire che quella legge è stata formulata dal punto di vista tecnico in modo imperfetto e dal punto di vista operativo non ha avuto alcun effetto.

Invito, pertanto, il rappresentante del Governo a fare una dichiarazione esplicita che impegni quanti di noi faranno parte del nuovo Parlamento ad ovviare alla possibilità che questo fondo abbia altre destinazioni che non siano quelle stabilite dalla legge istitutiva.

ALESSANDRINI. Mentre condivido pienamente quanto è stato detto sull'argomento dal collega onorevole Ripamonti, mi corre tuttavia l'obbligo di precisare che, da parte del Parlamento, non vi è stata trascuratezza nell'affrontare il problema. Ne fa fede la proposta di legge n. 2168 presentata dagli onorevoli colleghi Cervone ed altri, cui l'onorevole Amendola si riferiva poc'anzi. Solo che, poi, si è trascurato di affrontare il problema, non essendo stata sollecitata la discussione.

Purtroppo, la proposta di legge in questione non ha avuto il seguito desiderato. D'altra parte, la materia, come ho già avuto occasione di porre altra volta in rilievo, è soggetta al parere vincolante della V Commissione Bilancio.

Se si vuole realmente venire incontro ai danneggiati di guerra penso si debbano trascurare le dichiarazioni, per compiere atti positivi rivolti al raggiungimento dell'obiettivo che tutti diciamo di desiderare, e di voler raggiungere. Un atto positivo sarebbe quello di chiedere l'immediato passaggio in sede legi-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

slativa della proposta di legge Cervone ed altri, Relatore della quale è l'onorevole Ripamonti. Così, nel poco tempo che resta a nostra disposizione, potremo esaminarla e farla oggetto di un'approfondita discussione. Perché, trattandosi di materia delicata che investe un settore molto vasto e complesso, qual'è quello dei danni di guerra, la discussione deve svolgersi con serenità e calma.

Non posso accettare l'estensione del provvedimento in esame ai problemi riguardanti i danni di guerra, che ne ritarderebbero l'approvazione, nell'attesa di un necessario parere da parte della competente Commissione Bilancio.

Per cui, pur associandomi alle dichiarazioni fatte dal collega onorevole Ripamonti, che ripeto è il Relatore sulla proposta di legge n. 2168: « Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra », insisto sull'approvazione della proposta di legge nel testo sottoposto all'attenzione dei colleghi, e in modo particolare per quanto si riferisce all'articolo 5 senza introdurre modifiche.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola all'onorevole rappresentante del Governo che l'ha chiesta, mi sembra sia il caso di riassumere il pensiero dei tre onorevoli colleghi intervenuti sull'emendamento sostitutivo proposto dal Comitato ristretto all'articolo 5.

Mi sembra siano in sostanza tutti e tre d'accordo, nel senso che, con la prossima legislatura, i deputati avranno cura di presentare una proposta di legge tendente a sistemare lo stato di cose attuale.

**RIPAMONTI.** Sarebbe forse utile chiedere subito il passaggio in sede deliberante di quella proposta di legge!

**PRESIDENTE.** Non mi sento, in questo momento, di aggiungere altro materiale a quello che già si trova davanti alla Commissione in attesa di venir esaminato, specie quando stamane ci siamo riuniti proprio in considerazione di una visione pessimistica quale ieri veniva affacciata circa la situazione politico-parlamentare del momento!

Se ci resterà, come io spero del resto, del tempo a disposizione, se ci persuaderemo, cioè, che avremo tempo per farlo, lo faremo: chiederemo il passaggio della proposta di legge Cervone ed altri in sede legislativa.

Comunque, darei ora la parola all'onorevole Sottosegretario di Stato perché risponda all'onorevole Ripamonti e agli altri colleghi in merito alla questione sollevata.

**CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** All'onorevole Ripamonti dovrei dire che il Governo condivide perfettamente le sue preoccupazioni di ordine finanziario. Però, ritiene anche, sulla base di quanto prescrive l'ultimo comma dell'articolo 1 nel testo poc'anzi approvato, di poter avvalersi della vigilanza che al Ministero dei lavori pubblici compete sull'Istituto in questione.

**AMENDOLA PIETRO.** Anche per il fondo di rotazione?

**CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Naturalmente!

Ora, se non vengono accolti dal Governo i due articoli aggiuntivi di cui si è parlato, lo si deve al fatto che non sembra opportuno modificare alcuni articoli della legge sui danni di guerra attualmente in vigore, senza entrare nel merito per quanto riguarda l'intera materia.

Quindi, la proposta dell'onorevole Alessandrini, di vedere, se ci sarà il tempo, con lo spirito più aperto, di esaminare le istanze contenute nella proposta di legge n. 2168, io penso sia accoglibile da parte di questa Commissione.

Ciò detto, ritengo di aver risposto e all'onorevole Ripamonti e alle osservazioni fatte anche da parte di alcuni onorevoli colleghi membri del Comitato ristretto durante il lavoro svolto in quella sede.

**PRESIDENTE.** Dopo la risposta dell'onorevole rappresentante del Governo, se non vi sono altre osservazioni, non resta che da porre in votazione l'articolo 5 nel testo sostitutivo come da emendamento proposto dal Comitato ristretto di cui ho dato prima lettura.

Avverto che si rendono necessarie due modifiche, peraltro di carattere formale, per le quali io stesso propongo i relativi emendamenti, al terzo comma, nel senso di dire: « L'Istituto è autorizzato inoltre ad utilizzare », anziché: « ad avvalersi »; e, nella frase successiva, nel senso di sostituire alla parola « predetta », l'altra: « citata », per evitare una ripetizione immediata di parole con il contesto del comma. Questo, in ordine alla formulazione.

L'articolo risulta, pertanto, così formulato:

## ART. 5.

« È assegnato all'Istituto un fondo di dotazione di lire 2 miliardi.

Con leggi di bilancio o con leggi speciali potranno essere concessi contributi all'I. S.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

E. S. da parte delle Amministrazioni pubbliche o degli Enti pubblici che si avvalgano della sua attività.

L'Istituto è autorizzato inoltre ad utilizzare il fondo di rotazione di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, per provvedere ai fini della predetta legge. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge; l'Istituto potrà avvalersi, senza pregiudizio dei fini di cui alla citata legge 11 febbraio 1958, n. 83, del fondo di rotazione stesso per provvedere agli altri scopi di cui all'articolo 3 della presente legge.

La restituzione di detto fondo di rotazione avrà inizio a partire dall'esercizio finanziario 1978-79».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

« L'ordinamento del personale dell'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data di costituzione del Consiglio stesso.

Il personale del Comitato U.N.R.R.A.-Casas viene trasferito alle dipendenze dell'Istituto e ad esso saranno attribuiti l'anzianità, il trattamento economico e la qualifica corrispondenti a quelli posseduti presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas.

L'Istituto dovrà provvedere, per il personale trasferito, alla ricongiunzione dei servizi resi presso il Comitato U.N.R.R.A.-Casas con quelli resi presso l'Istituto anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e superstiti. La ricongiunzione di tali servizi è effettuata anche ai fini delle indennità di anzianità da corrispondersi al personale trasferito all'Istituto all'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego. Tale indennità è per intero a carico dell'Istituto con diritto, per questo ultimo, al rimborso da parte dell'E.N.P.A.S. dell'indennità di buonuscita eventualmente maturata dagli interessati a carico di detto ente.

Al personale di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non intenda essere trasferito nell'organico dell'Istituto, secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo, è data facoltà di inoltrare domanda, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di am-

ministrazione, per ottenere il trasferimento nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato secondo le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'Istituto, d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza, può avvalersi di personale statale in posizione di comando e parimenti il personale dell'Istituto può essere comandato presso Amministrazioni statali ».

Il Comitato ristretto ha proposto di aggiungere alla seconda riga del secondo comma, dopo la parola: « Casas », le altre: « in servizio al 16 gennaio 1963 », e di sostituire al penultimo comma, alla sesta riga, le parole: « 30 giorni », con le altre: « 180 giorni ».

Se non vi sono obiezioni pongo senz'altro in votazione l'intero articolo 6, così come risulta modificato da detti emendamenti.

« L'ordinamento del personale dell'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla data di costituzione del Consiglio stesso.

Il personale del Comitato U. N. R. R. A.-Casas, in servizio al 16 gennaio 1963, viene trasferito alle dipendenze dell'Istituto e ad esso saranno attribuiti l'anzianità, il trattamento economico e la qualifica corrispondenti a quelli posseduti presso il Comitato U. N. R. R. A.-Casas.

L'Istituto dovrà provvedere, per il personale trasferito, alla ricongiunzione dei servizi resi presso il Comitato U. N. R. R. A.-Casas con quelli resi presso l'Istituto anche ai fini dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia e superstiti. La ricongiunzione di tali servizi è effettuata anche ai fini delle indennità di anzianità da corrispondersi al personale trasferito all'Istituto all'atto della definitiva cessazione del rapporto di impiego. Tale indennità è per intero a carico dell'Istituto con diritto, per questo ultimo, al rimborso da parte dell'E. N. P. A. S. dell'indennità di buonuscita eventualmente maturata dagli interessati a carico di detto ente.

Al personale di cui all'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1340, che non intenda essere trasferito nell'organico dello Istituto, secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma del presente articolo, è data facoltà di inoltrare domanda, entro 180 giorni dall'avvenuta approvazione dello ordinamento del personale da parte del Con-



## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

siglio di amministrazione, per ottenere il trasferimento nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, secondo le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

L'Istituto, d'intesa con le Amministrazioni di appartenenza, può avvalersi di personale statale in posizione di comando e parimenti il personale dell'Istituto può essere comandato presso Amministrazioni statali».

(*E approvato*).

Il Comitato ristretto propone ed io — se non vi sono obiezioni — pongo sen'altro in votazione il seguente articolo aggiuntivo 6-bis:

« Nella prima applicazione della legge l'Istituto si avvarrà del personale dell'A. A. I. comunque in servizio alla data del 26 settembre 1962 presso l'U. N. R. R. A.-Casas, in posizione di comando, fino a non oltre 180 giorni dall'avvenuta approvazione dell'ordinamento del personale da parte del Consiglio di Amministrazione.

Allo scadere di tale periodo di comando è data facoltà al personale di cui sopra di essere trasferito alle dipendenze dell'Istituto con le stesse norme e alle stesse condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6».

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7.

Ne do lettura e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione nel testo proposto dalla proposta di legge:

« La somma di lire 2 miliardi di cui all'articolo 5 sarà corrisposta all'Istituto in ragione di 500 milioni sull'esercizio finanziario 1962-63 e di 1.500 milioni sull'esercizio finanziario 1963-64.

All'onere di 500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 si provvederà, per lire 100 milioni, con una corrispondente aliquota del gettito derivante dalle variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 209; e, per 400 milioni, con i proventi netti finora non utilizzati derivanti dalla gestione di grano estero che affluiranno, fino all'importo di lire 400 milioni, ad apposito conto corrente di tesoreria dal quale saranno prelevati per essere versati allo stato di previsione della

entrata, a parziale copertura degli oneri recati dalla presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere di 1.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si provvederà ad iscrivere tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

(*E approvato*).

ALESSANDRINI. Prima di passare all'esame dell'articolo 8 mi consenta l'onorevole Presidente di rivolgere un vivo ringraziamento a tutti i colleghi che hanno partecipato allo studio ed alla formulazione degli emendamenti che siglano la proposta di legge oggi al nostro esame.

AMENDOLA PIETRO. Per dichiarazione di voto. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e ciò appunto in seguito ai notevoli miglioramenti ed innovazioni che, mediante la laboriosa fatica del Comitato ristretto, sono stati apportati al testo trasmessoci dal Senato. Ciò non toglie però che resti immutato il nostro primitivo convincimento che forse sarebbe stato più opportuno trattare tutta questa materia nella prossima legislatura tenendo conto delle conclusioni alle quali perverrà la conferenza nazionale sull'edilizia e che forse rinviando alla prossima legislatura la presente proposta di legge si sarebbero potute configurare anche altre possibilità, quali, ad esempio, la formazione di una azienda di Stato, alle dipendenze dirette del Ministero dei lavori pubblici, una specie di azienda statale nel campo della edilizia sociale.

Comunque, sembra che il testo da noi esaminato stamane e che ci apprestiamo a votare, effettivamente abbia migliorato notevolmente e sensibilmente il testo trasmessoci dal Senato, sia per quanto riguarda le finalità dell'Istituto sia per quanto riguarda la composizione, più democratica, più aperta, del suo Consiglio di amministrazione, sia per quanto attiene al problema degli alloggi attualmente amministrati dall'U.N.R.R.A.-Casas, sia per quanto attiene al fondo di rotazione per danni bellici e sia, anche, per quanto riguarda le legittime rivendicazioni del personale dipendente dell'U.N.R.R.A.-Casas.

Quindi, in considerazione di questi dati positivi, ripeto, noi preannunciamo il nostro voto favorevole alla proposta di legge.

RIPAMONTI. Devo dichiarare che, grazie al senso di equilibrio del Presidente di questa

nostra Commissione e al fatto che il Governo ha lasciato ampia possibilità alla Commissione stessa di decidere, ancora una volta è stato dimostrato come, attraverso un ampio dibattito parlamentare, si arrivi alla formulazione di leggi che s'inquadrano realisticamente nelle esigenze effettive del Paese. Da un'opposizione iniziale ad una sanatoria dell'azione fin qui svolta dal Comitato U.N.R.R.A.-Casas, siamo passati ad inquadrare il nuovo Istituto, l'I.S.E.S., nella politica di ordinato sviluppo delle nostre comunità, attribuendo funzioni nuove ad un ente nuovo, quali sono quelle indicate nell'ultima formulazione dell'articolo 2. Cioè, si vengono a collegare gli interventi esecutivi, ad una impostazione organica di sviluppo delle comunità locali, facendo dell'I.S.E.S. l'organo tecnico sussidiario di alcune comunità locali, fermo restando i compiti relativi alla ricostruzione dei danni bellici già previsti dalla legge in vigore.

Ed io mi auguro che questo nuovo indirizzo, ora espresso dalla Commissione Lavori pubblici, nel definire le nuove funzioni all'ente, trovi interpreti coerenti nel Consiglio di amministrazione dell'ente medesimo e nel Ministero nell'azione di vigilanza, che esso è chiamato ad esercitare.

Per queste ragioni io sento di dover votare e voterò a favore di questa legge in assoluta libertà, augurandomi che le Commissioni parlamentari non vengano sempre poste di fronte all'urgenza di approvare provvedimenti di legge, il che, a volte, limita la libertà personale di decisione! Perché vi sono esigenze che non si possono non riconoscere, di vita e di passione allo sviluppo degli enti continuità di attività, non solo da parte degli enti, ma anche del personale, utilizzato dagli enti stessi, personale che ha dato e da anni di stessi. Il che pone, a volte, il Parlamento nella necessità urgente di decidere per assicurare continuità di lavoro ai dipendenti.

In questa legge abbiamo risposto a due esigenze: dare continuità all'opera del personale dell'U.N.R.R.A.-Casas e, ristrutturare l'ente, assicurando ad esso funzioni di carattere tecnico e sociale nell'ambito dello sviluppo delle nostre comunità.

ALESSANDRINI. Vorrei, fra gli onorevoli colleghi da me poc'anzi ricordati, includere l'onorevole Francantonio Biaggi, il quale ha dato un apprezzato contributo alla elaborazione degli emendamenti al testo della proposta di legge pervenutoci dal Senato.

BIAGGI FRANCAANTONIO. La mia sarà una dichiarazione di voto brevissima! Desi-

dero comunicare il voto favorevole della mia parte politica al progetto di legge così come è stato emendato dal Comitato ristretto. Effettivamente, noi non siamo molto propensi alla valorizzazione di certi enti e pensiamo che, quando ciò è possibile, vadano eliminati. Però, la situazione di fatto è quella che è: abbiamo, nel caso, un ente che ha una sua struttura e una sua gerarchia amministrativa alle dipendenze e, comunque, sotto la vigilanza del Ministero dei lavori pubblici. E, io credo che l'utilizzazione del suo patrimonio di esperienze umane, rappresentato dall'attività svolta dall'ex U.N.R.R.A.-Casas, sia una cosa utile nell'interesse generale della collettività nazionale. Per queste ragioni, anche noi ci associamo al voto favorevole della Commissione!

PRESIDENTE. L'onorevole Alessandrini mi ha preceduto nel segnalare agli onorevoli commissari il lavoro veramente eccellente e commendevole svolto dal Comitato ristretto in merito alla proposta di legge all'ordine del giorno. Desidero, pertanto, a mia volta, confermare quanto sottolineato dall'onorevole Alessandrini e cioè che l'opera svolta dal Comitato ristretto è stata veramente preziosa, tale da averci permesso di portare in porto un provvedimento di importanza capitale.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 8 della proposta di legge:

« Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ».

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà, subito, votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatori AMIGONI ed altri: « Trasformazione dell'U.N.R.R.A.-Casas in Istituto per

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1963

lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) »  
(4193):

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 31 |
| Maggioranza . . . . .      | 16 |
| Voti favorevoli . . . .    | 31 |
| Voti contrari . . . . .    | 0  |

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aldisio, Alessandrini, Amendola Pietro,  
Angelini Giuseppe, Arenella, Azimonti, Bec-  
castrini, Biagioni, Biaggi Francantonio, Bon-  
tade Margherita, Borghese, Bottonelli, Bu-  
setto, Buzzetti, Carra, Cavazzini, Cengarle,

Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano,  
De Michieli Vitturi, De Pasquale, Di Leo,  
Giorgi, Frunzio, Lombardi Giovanni, Marco-  
ni, Martina, Misefari, Ripamonti.

*E in congedo:*

Terragni.

**La seduta termina alle 11.**

---

---

**IL DIRETTORE**

**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. FRANCESCO COSENTINO**

---

**TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**